

**“DECRETO AGOSTO”  
(D.L. 104 del 14.08.2020)**

-  
**Misure urgenti per il  
sostegno ed il rilancio  
dell’economia.**

**SINTESI**

E’ stato pubblicato in G.U. il “Decreto Agosto”, **entrato in vigore il 15 agosto c.a.**, che interviene, tra gli altri, sulle seguenti materie:

- semplificazione dei procedimenti delle assemblee condominiali relativi all’approvazione di interventi aventi ad oggetto il superbonus del 110%;
- proroga moratoria per le PMI;
- modalità di svolgimento semplificate delle assemblee di società;
- sottoscrizione semplificata dei contratti bancari e assicurativi;
- sospensione scadenza titoli di credito;
- concessioni del demanio lacuale e fluviale;
- apparecchi da divertimento senza vincita in denaro;
- disciplina semplificata in materia di occupazione di suolo pubblico.

-----

Si informa che è stato pubblicato, sul Supplemento ordinario n. 30/L alla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 14 agosto 2020, il Decreto-Legge n. 104 recante *Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia*, c.d. “Decreto Agosto”.

Il provvedimento è entrato in vigore **il 15 agosto** scorso.

E’ opportuno, pertanto, evidenziare, per gli aspetti di competenza, le disposizioni di maggiore interesse.

***Semplificazione dei procedimenti delle assemblee condominiali relativi all’approvazione di interventi aventi ad oggetto il superbonus del 110% (art. 63).***

Per quanto concerne l’approvazione delle delibere condominiali aventi ad oggetto interventi idonei ad ottenere le detrazioni del 110%<sup>1</sup>, il Legislatore ha previsto una semplificazione delle relative procedure assembleari, disponendo la validità dell’approvazione dei predetti interventi con un numero di voti che rappresenti la **maggioranza degli intervenuti e almeno 1/3 del valore dell’edificio**.

\*\*\*

***Proroga moratoria per le PMI (art. 65 commi 1 e 2; art. 77 comma 2).***

Il Provvedimento in commento, all’art. 65 comma 1, prevede una importante proroga **al 31 gennaio 2021** (in precedenza la data era il 30 settembre 2020) della **sospensione dei pagamenti** relativi a diverse tipologie di esposizioni debitorie<sup>2</sup>, tra le quali – a titolo esemplificativo ed in un quadro generale – i **mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale**, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, nonché il pagamento delle **rate o dei canoni di leasing** in scadenza prima del 31 gennaio 2021; inoltre, il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino

<sup>1</sup> Si tratta degli *Incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici* di cui all’art. 119 del D.L. 34 del 19 maggio 2020.

<sup>2</sup> Per conoscere le varie e specifiche tipologie di esposizioni debitorie, nonché le relative procedure, si rinvia, come precisato anche in nostra precedente circolare (n. 20 del 27.04.u.s.), al testo completo dell’art. 56, del D.L. 18/2020.

l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è, inoltre, facoltà delle Imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

Altresì, l'art. 65 comma 2 prevede, per le Imprese **già ammesse**, alla data del 15 agosto c.a. (ossia alla data di entrata in vigore del Decreto in oggetto), alle misure di sostegno previste dall'articolo 56, comma 2, del D.L. 18/2020<sup>3</sup>, che la **proroga della moratoria operi automaticamente** senza alcuna formalità, **salva** l'ipotesi di rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 30 settembre 2020.

Per completezza, si informa – sempre in un quadro generale – che, **per le Imprese del comparto turistico**, il termine della sospensione dei pagamenti relativi a mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, nonché il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 31 gennaio 2021, è sospeso sino al **31 marzo 2021** (previsione contenuta nell'art. 77 comma 2).

\*\*\*

#### ***Modalità di svolgimento semplificate delle assemblee di società (art. 71)***

La disposizione in esame proroga al **15 ottobre 2020** la disciplina semplificata in materia di svolgimento delle assemblee delle società per azioni, delle società in accomandita per azioni, delle società a responsabilità limitata, delle società cooperative e delle mutue assicuratrici (di cui all'art. 106, commi da 2 a 6, del D.L. n. 18/2020 ).

Con riguardo a tale disciplina, si ricorda che l'art. 106 citato ha previsto disposizioni volte a consentire un più ampio ricorso ai mezzi di telecomunicazione per lo svolgimento delle assemblee, anche in deroga alle disposizioni statutarie.

\*\*\*

#### ***Sottoscrizione semplificata dei contratti bancari e assicurativi (art. 72)***

L'articolo in esame stabilisce che le disposizioni sulla sottoscrizione di contratti e sulle comunicazioni in modo semplificato in materia bancaria e creditizia (art. 4 del D.L. n. 23/2020 ) nonché in materia finanziaria e assicurativa (art. 33 del D.L. n. 34/2020 ) continuano ad applicarsi sino al **15 ottobre 2020**.

<sup>3</sup> Per comodità di lettura, si riporta uno stralcio normativo contenente tali tipologie di sostegno previste dal citato comma dell'art. 56 D.L.18/2020: [omissis...] **a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se successivi, a quella di pubblicazione del presente decreto** [qui si intende il decreto del 27.04.2020], **gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 31 gennaio 2021;** **b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 31 gennaio 2021 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 31 gennaio 2021 alle medesime condizioni;** **c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 31 gennaio 2021 è sospeso sino al 31 gennaio 2021** [omissis...].

Al riguardo, si ricorda che le suddette disposizioni hanno inteso agevolare e facilitare la conclusione a distanza di tali contratti.

\*\*\*

### **Sospensione scadenza titoli di credito (art. 76)**

Con l'articolo in esame viene modificata la disposizione relativa alla sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito, di cui all'art. 11 del D.L. n. 23/2020 .

In particolare, viene previsto che i termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva, sono sospesi fino al **31 agosto 2020**. Tale sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.

Viene altresì stabilito che gli assegni portati all'incasso non sono protestabili fino al termine del periodo di sospensione e che le sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie di cui agli artt. 2 e 5 della Legge n. 386/1990 per l'emissione di assegno senza provvista, e la penale, pari al dieci per cento della somma dovuta e non pagata di cui all'art. 3 della legge citata, si applicano in misura dimezzata se il traente, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del periodo di sospensione, effettua il pagamento dell'assegno, degli interessi, e delle eventuali spese per il protesto o per la constatazione equivalente.

\*\*\*

### **Concessioni del demanio lacuale e fluviale (art. 100)**

Il comma 1 della norma in oggetto allinea il termine di durata delle concessioni lacuali e fluviali, ivi comprese quelle gestite dalle società sportive, e delle concessioni per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d'ormeggio, al termine di 15 anni stabilito per le concessioni marittime dall'art. 1, commi 682<sup>8</sup> e 683<sup>9</sup>, della Legge. n. 145/2018.

<sup>8</sup> Legge n. 145/2018, art. 1 comma 682

*Le concessioni disciplinate dal comma 1 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge hanno una durata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, di anni quindici. Al termine del predetto periodo, le disposizioni adottate con il decreto di cui al comma 677, rappresentano lo strumento per individuare le migliori procedure da adottare per ogni singola gestione del bene demaniale.*

<sup>9</sup> Legge n. 145/2018, art. 1 comma 683

*Al fine di garantire la tutela e la custodia delle coste italiane affidate in concessione, quali risorse turistiche fondamentali del Paese, e tutelare l'occupazione e il reddito delle imprese in grave crisi per i danni subiti dai cambiamenti climatici e dai conseguenti eventi calamitosi straordinari, le concessioni di cui al comma 682, vigenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, nonché quelle rilasciate successivamente a tale data a seguito di una procedura amministrativa attivata anteriormente al 31 dicembre 2009 e per le quali il rilascio è avvenuto nel rispetto dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, o il rinnovo è avvenuto nel rispetto dell'articolo 02 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, hanno una durata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, di anni quindici. Al termine del predetto periodo, le disposizioni adottate con il decreto di cui al comma 677 rappresentano lo strumento per individuare le migliori procedure da adottare per ogni singola gestione del bene demaniale.*

\*\*\*

**Concessione della gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale (art. 101)**

L'articolo in esame dispone la proroga dei termini degli adempimenti tecnico-organizzativi ed economici previsti dall'aggiudicazione della gara indetta per la concessione della gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale.

Viene stabilito in particolare che la data per la stipula e la decorrenza della convenzione è fissata al **1° dicembre 2021**.

\*\*\*

**Apparecchi da divertimento senza vincita in denaro (art. 104).**

In tema di apparecchi da divertimento senza vincita in denaro – per quanto di competenza della scrivente Direzione – sono state previste modifiche ai commi 7-bis e 7-quater dell'art 110 del TULPS.

In particolare, è ora previsto che detti apparecchi, oltre a non poter riprodurre il gioco del *poker* – o comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali – non possano indurre un'aspettativa di vincita come quella che caratterizza, invece, gli apparecchi ed i congegni con vincita in denaro.

Infine, è previsto che per tali tipologie di *apparecchi da divertimento senza vincite in denaro* debbano essere previsti premi, non convertibili in denaro, di *modico valore*.

\*\*\*

**Disciplina semplificata in materia di occupazione di suolo pubblico (art. 109)**

La presente disposizione proroga dal 31 ottobre al **31 dicembre 2020** il termine per l'applicazione delle procedure semplificate previste dal D.L. n. 34/2020 c.d. "Rilancio" per l'occupazione di suolo pubblico da parte dei pubblici esercizi .

Al riguardo, si ricorda che la disciplina semplificata è relativa alle domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse.

\*\*\* \*\*